



*Comune di Pietra Ligure*  
PROVINCIA DI SAVONA



## PIANO DEL COMMERCIO

ai sensi della L.R.1/2007 e s.m.i. e deliberazioni del consiglio regionale n.31/2012 e n. 31/2014

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  del

Premessa .....	3
Art. 1 - Limiti dimensionali delle superfici di vendita ed osservanza di alcuni requisiti .....	5
Art. 2 - Ampliamenti, Concentrazioni, Accorpamenti .....	7
Art. 3 - Centro Storico Commerciale – delimitazioni .....	9
Art. 4 - “Centro Storico Commerciale – Pietra Ligure” - disposizioni speciali .....	9
Art. 5 - Patti d'Area - Contratti di Quartiere.....	13
Art. 6 - Negozio Turistico .....	14
Art. 7- Consumo sul posto .....	15
Art. 8 - Rapporto tra programmazione commerciale, pianificazione urbanistica e standards urbanistici ..	16
Art. 9 - Inottemperanze e Sanzioni.....	16
Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie .....	17
allegati .....	17

## Premessa

Le disposizioni che seguono rispettano le prescrizioni stabilite dal vigente Testo Unico del Commercio (T.U.C.) della Regione Liguria, nonché quelle derivanti dall'applicazione a livello comunale della Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 31 del 17/12/2012 come modificata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 18 novembre 2014: "Modifiche e integrazioni della delibera del Consiglio Regionale n.31/2012 – legge regionale n.1/2007, (Testo unico in materia di commercio)", pubblicata sul Burl n.48 del 26 novembre 2014, parte II, supplemento ordinario e ulteriormente modificato con delibera del Consiglio Regionale n.6 del 23 febbraio 2016.

Pertanto per ciò che non viene esplicitamente normato attraverso il presente Piano, si rinvia ai testi legislativi e regolamentari sopra richiamati.

Più in particolare:

Nella individuazione e perimetrazione dei centri storici quali zone omogenee Decreto Ministeriale n.1444/1968, nonché centri storici commerciali di cui all'art. 14 comma 1 lettera e) del T.U.C), come da documentazione agli atti degli uffici comunali, si tiene conto di quanto previsto dall'art.26 del vigente T.U.C, della legge n.27 del 24/3/2012, della legge n.35 del 4/04/2012, del Decreto Legislativo n.59/2010.

A seguito della ricognizione effettuata è stata verificata la presenza delle condizioni di fatto e di diritto che danno luogo all'individuazione e alla perimetrazione di un centro storico-commerciale. Si è verificata, inoltre, in ogni caso, la sussistenza di alcuni motivi imperativi di interesse generale (tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente compreso l'ambiente urbano, tutela dei lavoratori, obiettivi di politica sociale, tutela del patrimonio artistico e storico) che motivano esaurientemente alcune disposizioni del presente Piano. Si vedano le norme richiamate nelle premesse della D.C.R. n. 31 del 17/12/2012 e s.m.i., e, in particolare, la Legge n. 27 del 24/3/2012.

Si intende quindi per centro storico commerciale, soggetto a disposizioni speciali con il presente piano, la zona, meglio specificata nella planimetria allegata, compresa nell'area delimitata a nord dalla via Aurelia e via Ignazio Messina, ad ovest dal passaggio a livello, ad est dal ponte sul torrente Maremola e a sud dalla passeggiata a mare Lungomare XX Settembre compresa nel Su (struttura Urbana Qualificata) del P.T.C.P (Piano territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale).

Il Piano, inoltre, tiene conto dei contenuti e delle possibilità offerte dal Paragrafo 2 della già citata Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.31/2012 e s.m.i., sia relativamente al punto A che al punto B.

Per quanto riguarda la ricognizione delle aree nelle quali, per ragione di interessi prevalenti, quali la tutela dell'ambiente urbano, il patrimonio artistico storico ed architettonico, si possano prevedere limitazioni agli insediamenti di Grandi Strutture di Vendita e Medie Strutture di Vendita, si rinvia a quanto prevederà il Piano Urbanistico Comunale che è attualmente in fase di redazione.

## **Art. 1 - Limiti dimensionali delle superfici di vendita ed osservanza di alcuni requisiti**

Ai sensi del paragrafo 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.31/12 e s.m.i. vengono stabiliti i seguenti limiti massimi di superficie di vendita nel Comune di Pietra Ligure.

### **A) ESERCIZI DI VICINATO**

	alimentare	Non alimentare
Centri/nuclei storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile1968 n. 1444; Centro storico-commerciale di cui all'art. 14 comma 1, lettera e) del TUC individuato dal presente Piano	Mq 100	Mq 100
Ambiti diversi da quelli sopra riportati (ovvero nelle restanti parti del territorio comunale)	Mq 150	Mq 150

### **B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

	alimentare	Non alimentare	Alimentare e non alimentare
Centri/nuclei storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile1968 n. 1444; Centro storico-commerciale di cui all'art. 14 comma 1,lettera e) del TUC individuato dal presente Piano	Mq 100 -250	Mq 150-600	Mq 1000*
Ambiti diversi da quelli sopra riportati	Mq 1500	Mq 1500	Mq 1500

\* solo su richiesta del C.I.V. alle condizioni stabilite al punto § del parag.3 della legge

Ai fini del procedimento autorizzatorio per le Medie Strutture di Vendita si richiama l'attenzione sul c.3 dell'art. 19 del vigente T.U.C. ed in particolare, sull'attestazione dei requisiti di prestazione specifici obbligatori di cui al paragrafo 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.31/12 e s.m.i..

Nel caso di Nuove Medie Strutture di Vendita nel Centro Storico Commerciale individuato nel presente Piano:

- non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al paragrafo 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.31/12 e s.m.i.;
- è richiesto il rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.

In particolare:

nel caso di subingresso in Medie Strutture di Vendita, ovunque siano collocate, non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al paragrafo 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.31/12 e s.m.i. e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.

nel caso di nuove autorizzazioni di Medie Strutture di Vendita ovunque siano collocate, in edifici preesistenti e già con destinazione commerciale, non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al paragrafo 4 sopracitato.

### C) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Per Grandi Strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle Medie Strutture di Vendita.

L'insediamento di grandi strutture di vendita, centri commerciali, aggregazioni di esercizi singoli, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, è consentita in zone o edifici che abbiano una specifica destinazione per l'insediamento di tali tipologie distributive.

Non è consentita l'apertura di Nuove o il Trasferimento di grandi strutture di vendita, centri commerciali, aggregazioni di esercizi singoli, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, alimentari e non alimentari nelle zone di cui alla tabella sotto indicata, in coerenza con i vincoli di natura urbanistica:

*-Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444;*

*Centri storico-commerciali di cui all'art. 14 comma 1, lettera e) del TUC individuati dal presente Piano*

*Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento).*

Ai sensi dell'art.20 c.3 del vigente T.U.C. la domanda di autorizzazione della Grande Struttura di Vendita deve contenere l'attestazione dei requisiti qualitativi e di prestazione generali obbligatori e specifici di cui al paragrafi 5 punti 1 e 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31/12 e s.m.i. , nonché dei requisiti qualitativi e di prestazioni facoltativi di cui al paragrafo 5 punto 3 della stessa delibera.

Le prescrizioni relative al rispetto dei requisiti qualitativi e di prestazione specifici obbligatori di cui al paragrafo 5 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.31/12 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi per nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita, centri commerciali, aggregazioni di esercizi singoli, parchi commerciali, distretti commerciali tematici", non trovano applicazione in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale ed in caso di subingresso.

## **Art. 2 - Ampliamenti, Concentrazioni, Accorpamenti**

Si rinvia a quanto disposto nel paragrafo 6 e 8 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.31/12 e s.m.i.

In particolare si precisa quanto segue:

Sono consentite le operazioni di ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento di tutte le strutture di vendita alle condizioni di cui ai sotto riportati punti.

Per **esercizi autorizzati** si intendono quegli esercizi commerciali che hanno già ottenuto l'autorizzazione commerciale (o presentato S.C.I.A.) e che devono necessariamente essere esistenti e già attivi, nel senso di già esercitanti l'attività commerciale.

Per **ampliamento** si intende aggiunta di nuova superficie netta di vendita ad un esercizio commerciale:

per **ampliamento non in loco**, si intende una estensione in senso "fisico" dell'attività commerciale, che si estende oltre i limiti dell'unità immobiliare in cui viene esercitata l'attività commerciale autorizzata, ad esempio inglobando spazi vicini, in termini urbanistici relativi ad altre unità immobiliari, ma la localizzazione urbana rimane la stessa;

per **ampliamento in loco**, si intende un aumento della **superficie netta di vendita** che rimane peraltro circoscritto all'unità immobiliare nella quale si svolge l'attività commerciale; ad esempio mediante l'utilizzo di spazi prima destinati a magazzini o altri usi diversi dall'area di vendita.

L'esercizio che si amplia non deve comunque superare il limite dimensionale corrispondente alla sua tipologia, nel rispetto dei criteri di cui ai paragrafi 4,5,6 e 8 della deliberazione del consiglio regionale n. 31/2012.

Per **accorpamento** si intende l'ampliamento della superficie netta di vendita di un esercizio commerciale a seguito di aggiunta della superficie netta di vendita di uno o più esercizi commerciali.

Per **concentrazione** si intende la realizzazione di un nuovo esercizio commerciale a seguito della chiusura di due o più esercizi commerciali.

Si specifica, inoltre:

gli **ampliamenti e/o accorpamenti** delle Medie e delle Grandi strutture di vendita/Centri Commerciali sono consentiti alle seguenti condizioni:

rispetto dei requisiti qualitativi e di prestazione generali e specifici obbligatori di cui ai paragrafi 4 e 5 della Deliberazione del Consiglio Regionale 31/12 s.m.i. a seconda che trattasi di Medie o Grandi Strutture di vendita;

rispetto dei criteri urbanistici stabiliti dalla programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.

Tali requisiti sono richiesti con riferimento alla sola quota di superficie netta di vendita ampliata o accorpata, salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto B), articolo 1, delle presenti disposizioni di Piano.

Le **concentrazioni** delle Medie e delle Grandi strutture di vendita/Centri Commerciali sono consentite alle seguenti condizioni:

rispetto dei requisiti qualitativi e di prestazione generali e specifici obbligatori di cui ai Paragrafi 4 e 5 della Deliberazione del Consiglio Regionale 31/12 s.m.i. a seconda che trattasi di Medie o Grandi Strutture di vendita;

rispetto dei criteri urbanistici stabiliti dalla programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.

Tali requisiti sono richiesti con riferimento a tutta la superficie netta di vendita derivante dalla concentrazione, salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto B), articolo 1, delle presenti disposizioni di Piano.

Nei casi di ampliamenti, accorpamenti e concentrazioni, devono essere rispettate le superfici di vendita autorizzate per i due settori merceologici alimentare e non alimentare.

Per quel che riguarda i criteri di priorità, a fronte di **domande concorrenti**, di cui al punto 7 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.31/12 e s.m.i., verrà seguito l'ordine prioritario stabilito nel suddetto documento di programmazione regionale.

In caso di parità nell'adempimento del primo criterio, verrà preso in considerazione l'adempimento del secondo e così via, nello stesso modo, fino all'ultimo criterio stabilito dalla Regione.

In caso di ulteriore parità, si provvederà ad effettuare apposito sorteggio.

### **Art. 3 - Centro Storico Commerciale – delimitazioni**

Ai sensi dell'art. 14 del vigente TUC, comma 1, lettera e), nel territorio di Pietra Ligure sono individuati e delimitati nelle planimetrie allegate:

- 1) "centro storico commerciale – frazione Ranzi" quale zona omogenea A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
- 2) "centro storico commerciale – Pietra Ligure", individuato con il presente piano, compreso nell'area delimitata a nord dalla via Aurelia e via Ignazio Messina, ad ovest dal passaggio a livello, ad est dal ponte sul torrente Maremola e a sud dalla passeggiata a mare Lungomare XX Settembre compresa nel Su (struttura Urbana Qualificata) del P.T.C.P (Piano territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale).

Nelle aree sopraindicate, la Giunta Comunale valorizza e sostiene le attività commerciali, soprattutto di vicinato, in collaborazione con le Associazioni interessate.

### **Art. 4 - “Centro Storico Commerciale – Pietra Ligure” - disposizioni speciali**

Relativamente alla sola zona del “Centro Storico Commerciale – Pietra Ligure”, così come delimitato e definito al precedente art. 3, per il periodo di validità delle presenti disposizioni, ai sensi del paragrafo 2 della nuova programmazione regionale si dispongono le seguenti limitazioni.

#### **1) Limitazioni Merceologiche**

E' vietata la vendita delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, esercitata sia come nuova attività commerciale al dettaglio che per trasferimento all'interno della zona del centro storico commerciale di attività già esistente all'entrata in vigore del presente piano:

- a) moto, autoveicoli, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- b) articoli per l'igiene della casa e della persona (ad esclusione dei prodotti di profumeria), se venduti in forma esclusiva o in misura superiore al 20% della merce esposta;
- c) chincaglieria ed accessori in plastica, se venduti in forma esclusiva o in misura superiore al 20% della merce esposta;
- d) articoli per l'imballaggio industriale;
- e) prodotti e materiali per l'edilizia;
- f) legnami;
- g) natanti e loro accessori e ricambi;
- h) motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i) materiali e componenti meccanici e simili;
- j) materiali antincendio e accessori;
- k) macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi;
- l) prodotti chimici, oli lubrificanti;
- m) materiali termoidraulici;

## 2) Limitazioni tipologie attività

Sono vietate, fatta salva la normativa speciale nazionale e locale, le seguenti tipologie di attività economiche commerciali, e/o artigianali, sia come nuovo insediamento che in aggiunta ad altra attività, nonché per trasferimento all'interno della zona del centro storico commerciale di attività già esistente all'entrata in vigore del presente piano:

- a) pompe funebri;
- b) sexy shop;
- c) esercizi commerciali con modalità di vendita "outlet" o "temporary shop";

- d) esercizi cosiddetti “compro-oro” e similari;
- e) sale giochi, slot machine (Video Lottery Terminal VLT) (Consiglio di Stato Sez.V ord.n.1861/14), centri scommesse e new slot;
- f) distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari ed esercizi di vendita tramite distributori automatici in locale esclusivo;
- g) lavanderie a gettone;
- h) commercio all'ingrosso;
- i) sale da ballo, discoteche e night club,
- j) officine, carrozzerie, elettrauto,
- k) money change, phone center, internet point, money tranfer esclusivi o prevalenti;
- l) esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande privi del parere favorevole, in merito agli allestimenti esterni, dell'ufficio comunale competente che ne abbia valutato la coerenza con valori ambientali e di decoro sulla base di criteri predefiniti;
- m) esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con allestimenti esterni non conformi al parere dell'ufficio comunale competente, che ne valuti la coerenza con valori ambientali e di decoro sulla base di criteri predefiniti;

### **3) Limitazioni tipologie attività al piano terra degli edifici**

Non è consentita, altresì, al piano terra degli edifici, l'apertura di:

- a) agenzie immobiliari;
- b) uffici e/o sedi di società o ditte individuali laddove non coincidano con l'unità di vendita e/o di produzione;
- c) agenzie assicurative e/o brokeraggio assicurativo;
- d) centri massaggi (salvo quelli ricompresi nell'attività di estetista)
- e) palestre

In deroga al punto 3 lettera b) i locali, al piano terra degli edifici del centro storico commerciale potranno essere oggetto di insediamento di uffici con finalità turistiche, che rispettino gli orari di apertura dei negozi turistici di cui al seguente articolo 6 ed esercitino l'attività obbligatoriamente dal lunedì al sabato.

Le limitazioni di cui ai punti 1) 2) e 3) non si applicano in caso di subingresso in attività preesistente all'entrata in vigore del presente piano.

#### **4) Obblighi per tutte le attività e per i proprietari dei locali commerciali**

E' vietato alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) pubblicizzare e/o esporre in vetrina bevande alcoliche;
- b) usare le vetrine per stoccare le merci ed installarvi pannelli luminosi o altro;
- c) nel caso in cui si intendano installare nelle adiacenze del locale commerciale, tende, insegne, fioriere e simili, le stesse dovranno essere sottoposte al parere ed al rilascio del titolo autorizzativo dell'ufficio comunale competente sulla base dei criteri per allestimenti interni ed esterni del centro storico commerciale;
- d) è fatto obbligo per i proprietari di fondi commerciali sfitti di provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, vetrine e spazi antistanti, nonché alla rimozione delle insegne e al ripristino dello stato dei luoghi. Le vetrine dovranno essere schermate con teli di colore neutro;
- e) fatti salvi gli ordinari interventi di manutenzione a carico dell'Amministrazione Comunale, i titolari degli esercizi commerciali sono tenuti alla costante pulizia degli spazi prospicienti la propria attività ed alla cura e manutenzione di fioriere, panchine e/o ogni altro arredo che l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni di categoria, intenda collocare negli spazi antistanti. A tal fine le associazioni collaboreranno al rispetto delle predette norme di igiene e di decoro;

- f) l'esercizio di attività commerciali, produttive e di somministrazione di alimenti e bevande con insegne fosforescenti e/o a intermittenza, escluse le farmacie ed i casi previsti da specifiche normative.

in caso di dubbi interpretativi in merito alla corretta applicazione del presente articolo si demanda alla giunta comunale la corretta applicazione attraverso proprio atto deliberativo.

L'elenco delle tipologie merceologiche per le quali inibire la vendita all'interno del Centro Storico Commerciale potrà essere integrato qualora emergano nel tempo nuove tipologie distributive, prodotti o modalità di vendita ritenute incompatibili con le qualità ambientali del centro storico.

La giunta comunale potrà deliberare in merito, previo parere delle associazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori. Tale disposizione avrà efficacia immediata ma soggetta a decadenza qualora non sottoposta ed approvata dal consiglio comunale entro sessanta giorni.

## **Art. 5 - Patti d'Area - Contratti di Quartiere**

Il Comune di Pietra Ligure, in accordo con altri soggetti pubblici e privati, ed in particolare con le associazioni di categoria, con i C.I.V., se costituiti, con le associazioni di operatori economici finalizzate alla promozione del territorio, con la C.C.I.A.A., con la Prefettura, con istituti bancari, con proprietari di immobili commerciali, si riserva di stipulare patti d'area o contratti di quartiere o, comunque, di attivare progetti di valorizzazione del tessuto urbano e delle attività commerciali in aree particolari del proprio territorio, quali quartieri periferici, centri storici, centri storico-commerciali o, comunque, laddove si ritenga opportuno favorire la permanenza e la crescita del commercio e della qualità della vita dei residenti e dei consumatori, eventualmente prevedendo incentivi economici e/o sgravi relativi a tributi comunali.

L'Amministrazione Comunale intende perseverare e valorizzare il tessuto commerciale delle zone periferiche della città.

A tal fine si impegna a:

Individuare, in collaborazione con gli operatori commerciali delle zone interessate, le aree nelle quali sia oggettivamente carente l'offerta di determinate merceologie di prodotti, con conseguenti disservizi per i consumatori residenti.

Attivare le procedure necessarie per l'istituzione di posteggi fuori mercato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera K e dell'articolo 36 della Legge Regionale n.1/2007 e s.m.i., riservati esclusivamente ad operatori del commercio su aree pubbliche, specializzati nella vendita di prodotti la cui offerta sia stata verificata oggettivamente carente in ciascuna area individuata; saranno stabiliti caso per caso i giorni e gli orari di ciascun posteggio fuori mercato.

## **Art. 6 - Negozio Turistico**

L'amministrazione comunale riconosce quale tipologia innovativa di attività commerciale il negozio turistico.

Chi rientra in questa tipologia verrà inserito in un apposito elenco e potrà essere dotato di vetrofania adesiva di individuazione.

Possono essere negozi turistici le attività commerciali al minuto in sede fissa, le attività artigianali, nonché di somministrazione di alimenti e bevande, che organizzano la propria superficie di vendita con un spazio dedicato alle informazioni e comunicazioni per il consumatore - turista, attraverso l'impiego di un personal computer e di un "desk" – piano di appoggio, fornito di materiale cartaceo informativo e di collegamento alla rete.

Lo spazio, predisposto con criteri di arredo compatibili all'esercizio dell'attività, dovrà essere comunque facilmente individuabile e fruibile.

Il titolare di negozio turistico dovrà sottoscrivere un atto col quale si impegna nei confronti dell'Amministrazione Comunale a tenere aperto il proprio negozio con orario continuato e ininterrotto dalle ore 10.00 alle ore 19.30 nei giorni feriali. Nei giorni festivi ed in occasione di particolari eventi promossi dall'Amministrazione Comunale, il titolare si impegna a concordare con l'Amministrazione Comunale gli orari di apertura, anche serali.

La configurazione base per essere negozio turistico è la seguente:

- a) consentire l'accesso ad internet al turista consumatore, con interfaccia dedicata alla conoscenza, promozione e diffusione di iniziative, di eventi e di progetti che interessano il territorio e disponibilità di modalità WIFI;
- b) distribuzione di materiale cartaceo informativo di promozione turistica;
- c) acquisizione di competenze linguistiche adeguate;

- d) acquisizione di competenze sull'utilizzo delle nuove telecomunicazioni finalizzate alla promozione del turismo locale.

Il negozio turistico sarà collegato alla rete web del Comune di Pietra Ligure - ufficio informazione ed accoglienza turistica e disporrà di tutte le informazione necessarie, per svolgere al meglio il servizio e sarà promosso e pubblicizzato nella sezione turistica del sito comunale istituzionale anche attraverso link specifici, oltre all'indicazione dei i normali contatti.

L'amministrazione comunale, per promuovere e favorire il riconoscimento di negozio turistico, potrà adottare con proprio atto misure di agevolazione e di sostegno.

#### **Art. 7- Consumo sul posto**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del vigente Testo Unico del Commercio, vengono stabilite, come segue, le condizioni per consentire di consumare immediatamente sul posto prodotti alimentari negli esercizi di vicinato, abilitati alla vendita di generi alimentari, e nelle imprese artigiane:

- a) deve essere escluso il servizio di somministrazione (e quindi non sono ammessi il servizio assistito al cliente, la fornitura di servizio al tavolo, ritirare stoviglie, posate e bicchieri dopo la consumazione, consegnare od illustrare apposito menù);
- b) il consumo può essere effettuato utilizzando piani di appoggio, panchine, stoviglie e posate a perdere;
- c) la misura della superficie dei piani di appoggio non può essere superiore al 10% della superficie di vendita dell'esercizio e, comunque, per una larghezza non superiore a cm.50.
- d) è escluso l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o, comunque, a disposizione (sale da pranzo, giardini o dehors);
- e) devono essere osservate le disposizioni igienico- sanitarie.

## **Art. 8 - Rapporto tra programmazione commerciale, pianificazione urbanistica e standards urbanistici**

In merito al rispetto degli standard urbanistici si rinvia al paragrafo 15 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31/12 e s.m.i..

Nell'ambito dei criteri di flessibilità di cui al sopracitato paragrafo 15 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.31/12 e s.m.i., ed, in particolare, all'utilizzo di parcheggi per le Medie Strutture di Vendita, nei casi di apertura e/o trasferimento, ampliamento di medie strutture di vendita che possono trovare collocazione in immobili già esistenti, quando risulta difficile reperire aree a parcheggio, soprattutto in situazioni di parcheggi e viabilità satura, Il Comune, nel caso in cui non fosse possibile soddisfare gli standard urbanistici da parte del privato per l'insediamento di nuove Medie Strutture di Vendita, può concedere allo stesso una monetizzazione di parte dei posteggi richiesti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla regione, e/o una compartecipazione alle spese del servizio di trasporto pubblico locale allorché, previo parere conforme del servizio viabilità, si ritenga tale servizio funzionale anche all'insediamento della nuova attività e si ritenga di non poter aggravare ulteriormente la situazione del traffico esistente, né con l'insediamento di nuovi parcheggi, né con la sottrazione di parcheggi esistenti all'utilizzo pubblico, in favore esclusivo della nuova attività.

L'importo richiesto, per la eventuale monetizzazione concessa dei posti auto richiesti, è attualmente pari a quanto deliberato con atto della Giunta Comunale N. 227 del 28.11.2005 avente ad oggetto: "conferma della delibera n.16 del 24.01.2003 per la monetizzazione dei posti auto scoperti richiesti in applicazione della legge regionale 24/2001" pari a € 966,19 al mq considerato che ogni posto auto, valutato come da codice della strada, deve essere pari a mt 2,30 x 4,50 = 10,35 mq.

L'importo, così come definito al paragrafo precedente, potrà essere oggetto di aggiornamento da parte della giunta comunale.

## **Art. 9 - Inottemperanze e Sanzioni**

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente piano avente natura regolamentare, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL).

Per quanto attiene il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, visto l'articolo 16, comma 2, della legge n.689/1981, come sostituito dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n.125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n.92, la Giunta Comunale potrà stabilire importi diversi per le violazioni relative al presente regolamento comunale in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo 16, all'interno del limite edittale minimo e massimo (tra € 25 e € 500) della sanzione prevista dal già richiamato articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000.

Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981.

Il Dirigente competente, nell'esercizio delle funzioni dirigenziali attribuitegli, in conformità ai criteri di cui all'art. 11 della L. 689/1981 e alla eventuale deliberazione di Giunta Comunale, determina l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie nel rispetto dei limiti edittali minimo e massimo stabiliti dal richiamato art. 7bis D. Lgs. N. 267/2000 in sede di adozione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all'art. 18 della L. 689/1981.

Il controllo sul rispetto del presente regolamento e disposizioni emesse ai sensi del regolamento medesimo, spetta al Corpo di Polizia Municipale quale Organo di Polizia Amministrativa del Comune ed ad altri Organi di Polizia Giudiziaria nell'esercizio delle relative competenze di polizia amministrativa.

## **Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie**

Per tutto quanto non regolamentato con il presente Piano, si rinvia alla Legge Regionale n.1 del 02/01/2007 e s.m.i. ed alla D.C.R n.31/12 e s.m.i..

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere ad una verifica periodica delle disposizioni di Piano per la valutazione di eventuali modifiche e/o integrazioni previa consultazione delle Associazioni interessate.

## **allegati**

Planimetria centro storico commerciale frazione Ranzi

Planimetria centro storico commerciale Pietra Ligure



